

Circolare n. 005/2016 – Prot. n. 041/2016 del 02/02/2016

Consiglio Nazionale dei Chimici  
P.zza San Bernardo, 106  
00183 Roma  
[cnc@chimici.it](mailto:cnc@chimici.it)

Consiglio Nazionale dei Dottori  
Agronomi e dei Dottori Forestali  
Via Po, 22  
00198 Roma  
[serviziogreteria@conaf.it](mailto:serviziogreteria@conaf.it)

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Via Vittoria Colonna, 40  
00193 Roma  
[ufficioaffarigenerali@cngeologi.it](mailto:ufficioaffarigenerali@cngeologi.it)

Consiglio Nazionale dei Geometri  
e dei Geometri Laureati  
P.zza Colonna, 361  
00187 Roma  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Via XX Settembre n. 5  
00187 Roma  
[segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari  
e dei Periti Agrari Laureati  
Via Principe Amedeo, 23  
00185 Roma  
[info@peritiagrari.it](mailto:info@peritiagrari.it)

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
Via di San Basilio, 72  
00187 Roma  
[cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it)

**CONSIGLI NAZIONALI:**

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

*Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)*

*Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari  
Via Giacomo Barzellotti, 5  
00136 Roma  
[presidente@tecnologiaalimentari.it](mailto:presidente@tecnologiaalimentari.it)

Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Via di Santa Maria dell'Anima, 10  
00186 Roma  
[direzione.cnappc@awn.it](mailto:direzione.cnappc@awn.it)

Circolare n. 005/2016 – Prot. n. 041/2016

Roma, 02 febbraio 2016


**Oggetto: informativa lettera ai Presidenti delle Commissioni del Senato in merito all'AS 2085  
"Legge annuale per il mercato e la concorrenza" – Emendamenti n. 47.1, n. 47.4, n. 47.5,  
n. 47.6, n. 47.8 e n. 47.9.**


Cari Presidenti,

in data 22 gennaio 2016 abbiamo provveduto ad inviare una lettera, indirizzata al Presidente ed ai Componenti della X Commissione (Industria, commercio, turismo) ed ai Presidenti delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e VI (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, per contestare la legittimità di alcuni emendamenti tesi a consentire ai professionisti iscritti ai Collegi degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di svolgere attività in materia di catasto.

Si trasmette, in allegato, copia della lettera inviata ai Senatori.

Cordialmente

IL SEGRETARIO  
(Dott. Andrea Sisti)  


IL COORDINATORE  
(Ing. Armando Zambrano)  


CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Al Presidente ed ai Senatori  
Componenti della X Commissione  
Industria, commercio, turismo  
Senato della Repubblica

Al Presidente della I Commissione Affari  
costituzionali  
Senato della Repubblica

Al Presidente della II Commissione  
Giustizia  
Senato della Repubblica

Al Presidente della VI Commissione  
Finanze e tesoro  
Senato della Repubblica

Prot. n.023/2016

Roma, 22 gennaio 2016

**Oggetto: AS 2085 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” – Emendamenti n. 47.1, n. 47.4,  
n. 47.5, n. 47.6, n. 47.8 e n. 47.9.**

Con riferimento al disegno di legge AS n. 2085 di cui in oggetto, la Rete delle Professioni Tecniche, Associazione che raggruppa nove Consigli Nazionali di professioni dell’area tecnica e scientifica e rappresenta oltre seicentomila professionisti italiani, è venuta a conoscenza della presentazione degli emendamenti n. 47.1, n. 47.4, n. 47.5, n. 47.6, n. 47.8 e n. 47.9, finalizzati ad attribuire, nuovamente ed illegittimamente, anche agli Agrotecnici la competenza nella redazione degli atti catastali (“*sia urbani che rurali*”) di cui al comma 96 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Ciò contrasta con gli artt. 33 e 117 Cost., i quali prevedono che la disciplina generale delle professioni, stanti le sanzioni previste anche in materia penale, è riservata a specifica legge.

Quindi, l’eventuale approvazione dei medesimi emendamenti pone non pochi problemi di costituzionalità, poiché, come sopra detto, le competenze professionali possono essere attribuite o

**CONSIGLI NAZIONALI:**

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**  
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)  
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

modificate solo attraverso una specifica legge e non attraverso l'inserimento surrettizio di una norma interpretativa di una disposizione di tipo finanziario.

Si pone alla particolare attenzione dell'odierno Legislatore che le proposte emendative di che trattasi non sono altro che l'ennesima riproposizione di una forzatura che già trovò accoglimento - nel corso dell'iter parlamentare di conversione del D.L. n. 248/2007 - nel comma 7-ter, art. 26 (AC 3324-AS 2013), che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo determinandone la caducazione dall'ordinamento (sentenza n. 154/2015).

La questione è stata più volte affermata da univoche pronunce giurisprudenziali.

In particolare, si rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 441/2000, aveva già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, L. 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione Albo professionale degli Agrotecnici), nella parte in cui non prevede *"l'esercizio, da parte degli Agrotecnici, dei compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale, e, comunque, all'attività catastale di frazionamento dei terreni"*. La stessa Corte era pervenuta a tale decisione avendo rilevato che *"la preparazione dell'Agrotecnico è rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria, laddove le cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo sì da risultare soltanto un completamento della formazione primaria ed essenziale"*.

La Corte ha, quindi, *"ritenuto ragionevole l'esclusione della materia catastale"* (fin dall'ordinamento professionale istitutivo della categoria degli agrotecnici) dal novero delle attribuzioni professionali degli agrotecnici, ivi compresa la redazione dei tipi di frazionamento e mappali. (si veda anche sentenze TAR Lazio, Sez. II, n. 2618/2003 e n. 59/2003 e decisioni del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2204/2007 e n. 2288/2007).

Dalle succitate sentenze emerge in modo inequivocabile che gli agrotecnici *"posseggono un livello di preparazione e di conoscenza delle materie, il quale non sarebbe adeguato per le ulteriori attività professionali"*.

In merito alla motivazione di tale orientamento giurisdizionale, si sottolinea che nessuna variazione è intervenuta nel percorso formativo previsto per l'accesso all'albo degli agrotecnici.

Tant'è vero che il D.P.R. n. 328/2001 – pur prevedendo percorsi alternativi per il conseguimento dell'abilitazione professionale (laurea triennale) – all'art. 1, co. 2, ed all'art. 55, co. 1, sancisce che le competenze restano invariate rispetto a quelle previste dai rispettivi ordinamenti professionali.

In considerazione di quanto sopra esposto, si rafforzano i fondati dubbi sulla legittimità degli emendamenti presentati, a suo tempo affermati anche dall'Assemblea del Senato in relazione alla

**CONSIGLI NAZIONALI:**

“*dubbia legittimità*” dell’art. 26, co. 7-ter, come detto dichiarato incostituzionale con la succitata recente sentenza della Corte cost. n. 154/2015 (vedi Ordine del giorno G26.1, 282<sup>^</sup> Seduta antimerid., Assemblea-Allegato A, del 27/02/2008), accolto dal Governo solo per rimediare *in extremis* e temporaneamente alla “svista” avvenuta alla Camera dei Deputati.

Stanti le considerazioni di cui sopra, pur riconoscendo l’ampia discrezionalità del Legislatore, ulteriore motivo di perplessità è riferito all’ambito legislativo, in relazione al quale gli emendamenti vengono proposti, che non sembra assolutamente appropriato, poiché la Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha la finalità di rimuovere “ostacoli all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori”, finalità tutte che non hanno nulla a che fare con la previsione di nuove competenze professionali, specie se inserite nell’ambito delle disposizioni generali disciplinanti il rapporto tra professionista e cliente, cui è preordinato l’art. 47 dello stesso disegno di legge AS 2085.

Nello spirito di collaborazione che contraddistingue da sempre i rapporti dei Consigli Nazionali aderenti alla Rete Professioni Tecniche con il Parlamento, si auspica che le argomentazioni suesposte possano essere utili al fine di scongiurare l’approvazione di inammissibili emendamenti e di prevenire un ulteriore contenzioso per l’affermazione delle condizioni di giustizia, anche perché gli stessi emendamenti contengono disposizioni normative eterogenee rispetto all’oggetto ed alle finalità del disegno di legge, costituendo un ulteriore motivo di dubbia costituzionalità.

Ringraziando per l’attenzione,  
porgiamo i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO RPT e  
Presidente del CONAF  
Dott. Andrea Sisti



IL COORDINATORE RPT e  
Presidente del CNI  
Ing. Armando Zambrano



**CONSIGLI NAZIONALI:**

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI  
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)  
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581